

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 4 del 29 gennaio 2024

Elezione del Garante regionale dei diritti della persona. Avviso per la presentazione di proposte di candidatura.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona" istituisce il Garante regionale dei diritti della persona.

Il Garante, secondo quanto dispone l'articolo 1, comma 2, della legge sopra citata esercita le seguenti funzioni:

a) garantisce in ambito regionale, secondo procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici;

b) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale.

L'articolo 3, comma 1, della l.r. 37/2013 dispone che il Garante venga eletto dal Consiglio regionale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati in occasione delle prime due votazioni e, successivamente, con la maggioranza dei consiglieri assegnati. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che il Garante dura in carica tre anni dalla data del giuramento ed è rieleggibile.

Il Consiglio regionale ha eletto l'attuale Garante con la deliberazione n. 80 del 20 luglio 2021. Poiché il giuramento è avvenuto nella seduta del Consiglio regionale tenutasi il 28 luglio 2021, il mandato dell'attuale Garante verrà a scadenza il 28 luglio 2024.

La legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi", all'articolo 6, comma 1, prevede che le proposte di candidatura vengano presentate "entro il sessantesimo giorno antecedente il termine entro cui devono essere effettuate le nomine o le designazioni". In virtù di quanto esposto sopra, tale termine per la presentazione di proposte di candidatura scade mercoledì 29 maggio 2024.

La medesima legge, inoltre, prevede, la pubblicazione, da parte del Presidente della Regione, dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione novanta giorni prima del termine entro cui devono essere fatte le nomine e designazioni.

Tale termine per la pubblicazione scade lunedì 29 aprile 2024.

Considerato che presso la Giunta non risulta presente una struttura competente per materia a predisporre l'avviso relativo alla nomina del Garante, si ritiene opportuno che il Consiglio regionale, per tramite delle proprie strutture, proceda direttamente alla predisposizione dell'avviso relativo a detta elezione (Allegato A) e che ciò sia fatto in tempo utile per consentire l'elezione sopra richiamata.

Tutto ciò premesso, **il Relatore** propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il Relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

- vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 "Garante regionale dei diritti della persona";

- vista la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare l'avviso per la presentazione di proposte di candidatura per l'elezione del Garante regionale dei diritti della persona (Allegato A);

2) di far pubblicare l'avviso di cui al punto 1) sul BURVET;

3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(L'Allegato Avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)